



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: (QUESTION TIME) "10 FEBBRAIO: QUANDO SARA' MANTENUTO L'IMPEGNO SULLA CESSIONE DELLE CASE POPOLARI AI PROFUGHI GIULIANO-DALMATI ASSEGNATARI?" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MARRONE IN DATA 6 FEBBRAIO 2014.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSA LA SEGUENTE NORMATIVA:

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" Articolo 2 (Trasferimento di alloggi ai comuni). "Gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi Enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, possono essere trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito in proprietà dei Comuni nei cui territori sono ubicati a decorrere dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente Legge. Le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte".
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001): Articolo 46 (Trasferimento in proprietà di alloggi) 1. I comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi, di cui all'articolo 2 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono alla richiesta di trasferimento in proprietà di tali alloggi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono trasferiti ai comuni nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano al momento del passaggio. Lo Stato è esonerato, relativamente ai beni consegnati ai comuni ai sensi della citata Legge n. 449 del 1997, dalle dichiarazioni di cui al secondo comma dell'articolo 40 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47. I comuni hanno 120 giorni di tempo dalla data dell'avvenuta volturazione per provvedere all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. 3. Qualora dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 i comuni non abbiano esercitato il diritto di cui al medesimo comma, l'Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi sei mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 2 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Legge Finanziaria 2005". 441 "entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all'art. 2 della legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e allo stato di fatto e

- di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai Comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati";
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) "Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223, 224, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai Comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati ai sensi dell'art. 1, comma 441 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311. I Comuni procedono entro 120 gg. dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Il vincolo di destinazione di cui al citato art. 4 comma 224, della n. 350 del 2003 resta fermo esclusivamente per le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'art. 45, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria profughi, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai Comuni";

CONSIDERATO

che si può affermare che sono le leggi statali a riconoscere ai profughi il diritto di cessione dell'alloggio abitato. Infatti, la Giunta della Regione Lombardia nella seduta dell'aprile 2002 ha deliberato la cessione degli immobili ex art.17 dell'ALER, senza nessuna difficoltà applicativa e senza nessuna legge regionale al riguardo. L'Aler ha proceduto senza intoppi ed in tempi rapidi, imposti per semplice deliberazione, alla cessione degli immobili. Anche altre regioni ed altri comuni hanno proceduto in tal senso anche se talvolta dopo le sentenze dei tribunali;

RICORDATO

che a Torino l'A.T.C. ha acquisito per legge oltre 900 alloggi. Gli alloggi in questione appartengono, come noto, alla categoria di alloggi costruiti interamente con il contributo o con il concorso dello Stato, su terreni dati spesso in comodato gratuito dal Comune. Alloggi costati poco o niente, ma messi a bilancio per il loro giusto valore. Vendere gli alloggi ai profughi costituirebbe sì un depauperamento del patrimonio dell'A.T.C. ma, non sembra corretto guardare solo le variazioni negative di bilancio, senza tener conto di come sono aumentate le poste attive e considerato che il fine di un ente pubblico è quello di applicare le leggi facendo l'interesse dei cittadini. E' dal 1993 che tutti i profughi hanno diritto all'acquisto delle case, ma continuano, invece, da cinquanta anni a pagare regolarmente l'affitto, nonostante le leggi a favore, nonostante la sentenza di condanna dell'A.T.C. da parte del Consiglio di Stato in primo grado del 2005 e respingimento del ricorso per revocazione del 2008, nonostante la sentenza favorevole nel merito del TAR del Piemonte del 9 novembre 2005. La Regione Piemonte ha, in data 20 settembre 2011, emanato una legge che avrebbe dovuto rendere giustizia. A distanza di oltre 2 anni non sarebbe stato venduto nessun alloggio;

CONSIDERATO INFINE CHE

- diversi aventi diritto sono già deceduti per l'età molto avanzata e le precarie condizioni di salute;
- in alcuni casi gli immobili non potranno essere venduti agli eredi e quindi, a tutti gli effetti, l'A.T.C. è rientrata nella piena disponibilità abitativa con concreto vantaggio economico per l'Ente, ma con un aggravio del carico morale;

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere quale sia la attuale situazione circa la cessione degli alloggi popolari ai profughi giuliano-dalmati aventi diritto, con particolare riferimento agli immobili in questione di proprietà diretta del Comune di Torino.

F.to Maurizio Marrone